

Numero massimo apparecchi da gioco installabili¹ – D.Dirett 27 luglio 2011 (G. U. 12 agosto 2011, n. 187)

Punti di vendita aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici								
Tipologia degli esercizi	Previsto dal D.Dirett. 27.7.2011		Presentazione SCIA art.86 co.3 TULPS per gli apparecchi	Tipologia apparecchi contingentati installabili	NUMERO MASSIMO APPARECCHI INSTALLABILI di cui al co.6 lett. a) dell'art. 110 TULPS	CONDIZIONE MINIMA DI INSTALLABILITÀ DEGLI APPARECCHI di cui al co.6 lett. a) dell'art. 110 TULPS	Obbligo presenza di altre tipologie di gioco	NUMERO MASSIMO VLT INSTALLABILI di cui al co.6 lett. b) dell'art. 110 TULPS
bar ed esercizi similari	all'art. 3, numero 4, lettera a)	GIÀ autorizzati ai sensi dell'art.86 TULPS	NO	Co. 6 lett. a) art.110 TULPS	n.2 fino a 15 mq. n.4 da 16 a 30 mq. n.6 da 31 mq. a 100 mq. n.8 da 101 mq. di superficie di somministrazione	riserva per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati	Almeno 1 gioco: art.110 co.7 lett.a), lett.c), lett. c-bis) o lett. c-ter)	Non consentito
ristorante ed esercizi similari	all'art. 3, numero 4, lettera b)	GIÀ autorizzati ai sensi dell'art.86 TULPS	NO	Co. 6 lett. a) art.110 TULPS	n.2 fino a 15 mq. n.4 da 16 a 30 mq. n.6 da 31 mq. a 100 mq. n.8 da 101 mq. di superficie di somministrazione	riserva per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati	Almeno 1 gioco: art.110 co.7 lett.a), lett.c), lett. c-bis) o lett. c-ter)	Non consentito
edicola	all'art. 3, numero 4, lettera e)	Solo se in possesso di apposita licenza art. 86 TULPS per giochi leciti	NO	Co. 6 lett. a) art.110 TULPS	n.2 fino a 15 mq. n.4 da 16 a 30 mq. n.6 da 31 mq. a 100 mq. n.8 da 101 mq. di superficie di vendita	riserva per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati	Almeno 1 gioco: art.110 co.7 lett.a), lett.c), lett. c-bis) o lett. c-ter)	Non consentito
circoli privati²	all'art. 3, numero 4, lettera f)	GIÀ autorizzati ai sensi dell'art.86 TULPS	NO	Co. 6 lett. a) art.110 TULPS	n.2 fino a 15 mq. n.4 da 16 a 30 mq. n.6 da 31 mq. a 100 mq. n.8 da 101 mq. di superficie ³ purché sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilità e sia identificata la titolarità	riserva per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati	Almeno 1 gioco: art.110 co.7 lett.a), lett.c), lett. c-bis) o lett. c-ter)	Non consentito

¹ Art.110 co.3 TULPS: “L’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.”

² Per i circoli il Decreto Dirett. 27 ottobre 2003 precisava “con esclusivo riferimento all’area destinata alla somministrazione”. Il D. Dirett. 27.07.2011 non prevede tale limitazione. Il circolo che non ha somministrazione, può installare giochi soltanto presentando apposita SCIA, sostitutiva della licenza di cui all’art.86 co.3 del TULPS.

³ L’art. 4 co.3 del D.Dirett.27.07.2011 prevede “Ai fini del calcolo della superficie, non si considera superficie utile ai fini della valutazione del contingentamento quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall’area del punto di vendita”

Numero massimo apparecchi da gioco installabili ⁴ – D.Dirett 27 luglio 2011 (G. U. 12 agosto 2011, n. 187)

Punti di vendita aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici								
Tipologia degli esercizi	Previsto dal D.Dirett. 27.7.2011		Presentazione SCIA art. 86 co.3 TULPS per gli apparecchi	Tipologia apparecchi contingentati installabili	NUMERO MASSIMO APPARECCHI INSTALLABILI di cui al co.6 lett. a) dell'art. 110 TULPS	CONDIZIONE MINIMA DI INSTALLABILITÀ DEGLI APPARECCHI di cui al co.6 lett. a) dell'art. 110 TULPS	Obbligo presenza di altre tipologie di gioco	NUMERO MASSIMO VLT INSTALLABILI di cui al co.6 lett. b) dell'art. 110 TULPS
esercizio commerciale o pubblico SENZA raccolta scommesse	all'art. 3, numero 4, lettera f)	Solo se in possesso di apposita licenza art. 86 TULPS per giochi leciti	NO	Co. 6 lett. a) art.110 TULPS	n.2 fino a 15 mq. n.4 da 16 a 30 mq. n.6 da 31 mq. a 100 mq. n.8 da 101 mq. di superficie di vendita, purché sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilità e sia identificata la titolarità	riserva per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari almeno a 2 mq.	Almeno 1 gioco: art.110 co.7 lett.a), lett.c), lett. c-bis) o lett. c-ter)	Non consentito
area aperta al pubblico	all'art. 3, numero 4, lettera f)	Solo se in possesso di licenza ai sensi dell'art. 86 TULPS	NO	Co. 6 lett. a) art.110 TULPS	n.2 fino a 15 mq. n.4 da 16 a 30 mq. n.6 da 31 mq. a 100 mq. n.8 da 101 mq. di superficie ⁵ , purché sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilità e sia identificata la titolarità	riserva per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari almeno a 2 mq.	Almeno 1 gioco: art.110 co.7 lett.a), lett.c), lett. c-bis) o lett. c-ter)	Non consentito
stabilimento balneare	all'art. 3, numero 4, lettera c)	GIÀ autorizzati ai sensi art.86 TULPS	NO	Co. 6 lett. a) art.110 TULPS	Fino a 10 apparecchi indipendentemente dalla superficie	riserva per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari almeno a 2 mq.	Almeno 1 gioco: art.110 co.7 lett.a), lett.c), lett. c-bis) o lett. c-ter)	Non consentito
albergo ed esercizi simili ⁶	all'art. 3, numero 4, lettera d)	GIÀ autorizzati ai sensi art.86 TULPS	NO	Co. 6 lett. a) art.110 TULPS	Fino a 10 apparecchi indipendentemente dalla superficie	riserva per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari almeno a 2 mq.	Almeno 1 gioco: art.110 co.7 lett.a), lett.c), lett. c-bis) o lett. c-ter)	Non consentito

⁴ Art.110 co.3 TULPS: "L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti."

⁵ L'art. 4 co.3 del D.Dirett.27.07.2011 prevede "Ai fini del calcolo della superficie, non si considera superficie utile ai fini della valutazione del contingentamento quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall'area del punto di vendita"

⁶ Salvo diversa interpretazione regionale, per esercizi simili si intendono quegli esercizi ricettivi la cui autorizzazione vale anche come licenza ai sensi dell'art.86 TULPS, quali ostelli, campeggi, residence, rifugi alpini.

Numero massimo apparecchi da gioco installabili⁷ – D.Dirett 27 luglio 2011 (G. U. 12 agosto 2011, n. 187)

Punti di vendita nei quali l'attività di gioco è riferibile ad una concessione già esistente								
Tipologia degli esercizi	Previsto dal D.Dirett. 27.7. 2011		Presentazione SCIA art. 86 co.3 TULPS per gli apparecchi	Tipologia apparecchi contingentati installabili	NUMERO MASSIMO APPARECCHI INSTALLABILI di cui al co.6 lett. a) dell'art. 110 TULPS	CONDIZIONE MINIMA DI INSTALLABILITÀ DEGLI APPARECCHI di cui al co.6 lett. a) dell'art. 110 TULPS	Obbligo presenza di altre tipologie di gioco	NUMERO MASSIMO VLT INSTALLABILI di cui al co.6 lett. b) dell'art. 110 TULPS
punti vendita di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del D.L.223/2006, (“scommesse a distanza”) aventi attività principale diversa dalla commercializzazione e dei prodotti di gioco pubblici	all'art. 3, numero 3, lett.a)	Solo se in possesso di apposita licenza art. 86 (giochi leciti) o 88 TULPS	NO	Co. 6 lett. a) art.110 TULPS	n.2 fino a 10 mq. n.4 da 11 a 20 mq. da 21 mq: n.1 ulteriore apparecchio ogni ulteriori 10 mq. sino ad un massimo di 8 apparecchi: da 21 mq. a 30 mq. n.5 apparecchi da 31 mq. a 40 mq. n.6 apparecchi da 41 mq. a 50 mq. n.7 apparecchi da 51 mq. in poi n.8 apparecchi	riserva per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati	Almeno 1 gioco: art.110 co.7 lett.a), lett.c), lett. c-bis) lett. c-ter)	Non consentito
rivendite di tabacchi	all'art. 3, numero 3, lett.b)	Solo se in possesso di apposita licenza art. 86 (giochi leciti) o 88 TULPS	NO	Co. 6 lett. a) art.110 TULPS	n.2 fino a 10 mq. n.4 da 11 a 20 mq. da 21 mq: n.1 ulteriore apparecchio ogni ulteriori 10 mq. sino ad un massimo di 8 apparecchi: da 21 mq. a 30 mq. n.5 apparecchi da 31 mq. a 40 mq. n.6 apparecchi da 41 mq. a 50 mq. n.7 apparecchi da 51 mq. in poi n.8 apparecchi	riserva per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati	Almeno 1 gioco: art.110 co.7 lett.a), lett.c), lett. c-bis) lett. c-ter)	Non consentito
ricevitorie lotto	all'art. 3, numero 3, lett.b)	Solo se in possesso di apposita licenza art. 86 (giochi leciti) o 88 TULPS	NO	Co. 6 lett. a) art.110 TULPS	n.2 fino a 10 mq. n.4 da 11 a 20 mq. da 21 mq: n.1 ulteriore apparecchio ogni ulteriori 10 mq. sino ad un massimo di 8 apparecchi: da 21 mq. a 30 mq. n.5 apparecchi da 31 mq. a 40 mq. n.6 apparecchi da 41 mq. a 50 mq. n.7 apparecchi da 51 mq. in poi n.8 apparecchi	riserva per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati	Almeno 1 gioco: art.110 co.7 lett.a), lett.c), lett. c-bis) lett. c-ter)	Non consentito

⁷ Art.110 co.3 TULPS: “L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.”

Numero massimo apparecchi da gioco installabili– D.Dirett 27 luglio 2011 (G. U. 12 agosto 2011, n. 187)

Punti di vendita esclusivi o assimilabili⁸							
Tipologia degli esercizi	Previsto dal D.Dirett. 27.7.2011		Presentazione SCIA art. 86 co.3 TULPS per gli apparecchi	Tipologia apparecchi contingentati installabili	NUMERO MASSIMO APPARECCHI INSTALLABILI di cui al co.6 lett. a) dell'art. 110 TULPS	CONDIZIONE MINIMA DI INSTALLABILITÀ APPARECCHI co.6 lett. a) art. 110 TULPS	NUMERO MASSIMO VLT INSTALLABILI co.6 lett. b) art. 110 TULPS
AGENZIE PER L'ESERCIZIO DELLE SCOMMESSE - su eventi sportivi di cui al DM 1.3.2006 n.111 - a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al DPR 8.4.1998 n. 169;	all'art. 3, numero 1 lett. a) e numero 2	GIÀ autorizzati ai sensi art.88 TULPS	NO	Co. 6 lett. a) e b) art.110 TULPS	n.4 fino a 20 mq. da 21 mq: n.1 ulteriore apparecchio ogni ulteriori 5 mq. da 21 mq. a 25 mq. n.5 apparecchi da 26 mq. a 30 mq. n.6 apparecchi da 31 mq. a 35 mq. n.7 apparecchi da 36 mq. a 40 mq. n.8 apparecchi ecc. sino ad un massimo di 75 apparecchi	riserva per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati	n.0 fino a 49 mq. n.30 da 50 a 100 mq. n.70 da 101 a 300 mq. n.150 oltre 300 mq.
NEGOZI DI GIOCO - di cui all'art. 38, co. 2 e 4 del D.L. 4.7.2006 n. 223 ("scommesse a distanza") - di cui all'art. 1-bis, del D.L. 25.9.2008 n. 149 come modificato dall'art. 2 co. 49 e 50 della L 22.12.08 n. 203;	all'art. 3, numero 1 lett. b) e numero 2	GIÀ autorizzati ai sensi art.88 TULPS	NO	Co. 6 lett. a) e b) art.110 TULPS	n.4 fino a 20 mq. da 21 mq: n.1 ulteriore apparecchio ogni ulteriori 5 mq. da 21 mq. a 25 mq. n.5 apparecchi da 26 mq. a 30 mq. n.6 apparecchi da 31 mq. a 35 mq. n.7 apparecchi da 36 mq. a 40 mq. n.8 apparecchi ecc. sino ad un massimo di 75 apparecchi	riserva per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati	n.0 fino a 49 mq. n.30 da 50 a 100 mq. n.70 da 101 a 300 mq. n.150 oltre 300 mq.

⁸ Ai sensi dell'art. 3 co.2 del D. Dirett. 27.07.2011 "Sono da considerarsi **punti di vendita assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva** i punti di vendita individuati al comma 1 come aventi «attività di gioco esclusiva», **presso i quali sono comunque presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e di bevande** sempreché:

- dall'insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attività di gioco;
- l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;
- l'area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;
- l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.."

Numero massimo apparecchi da gioco installabili – D.Dirett 27 luglio 2011 (G. U. 12 agosto 2011, n. 187)

Punti di vendita esclusivi o assimilabili⁹							
Tipologia degli esercizi	Previsto dal D.Dirett. 27.7.2011		Presentazione SCIA art. 86 co.3 TULPS per gli apparecchi	Tipologia apparecchi contingentati installabili	NUMERO MASSIMO APPARECCHI INSTALLABILI di cui al co.6 lett. a) dell'art. 110 TULPS	CONDIZIONE MINIMA DI INSTALLABILITÀ APPARECCHI co.6 lett. a) art. 110 TULPS	NUMERO MASSIMO VLT INSTALLABILI co.6 lett. b) art. 110 TULPS
SALE BINGO DM 31.1.2000 n.29	all'art. 3, numero 1 lett. c) e numero 2	GIÀ autorizzati ai sensi art.88 TULPS	NO	Co. 6 lett. a) e b) art.110 TULPS	n.4 fino a 20 mq. da 21 mq: n.1 ulteriore apparecchio ogni ulteriori 5 mq. da 21 mq. a 25 mq. n.5 apparecchi da 26 mq. a 30 mq. n.6 apparecchi da 31 mq. a 35 mq. n.7 apparecchi da 36 mq. a 40 mq. n.8 apparecchi ecc. sino ad un massimo di 75 apparecchi	riserva per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati	n.0 fino a 49 mq. n.30 da 50 a 100 mq. n.70 da 101 a 300 mq. n.150 oltre 300 mq.
ESERCIZI DEDITI ESCLUSIVAMENTE AL GIOCO CON APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6 TULPS;	all'art. 3, numero 1 lett. d) e numero 2	GIÀ autorizzati ai sensi art.86 o 88 TULPS	NO	Co. 6 lett. a) e b) art.110 TULPS	n.4 fino a 20 mq. da 21 mq: n.1 ulteriore apparecchio ogni ulteriori 5 mq. da 21 mq. a 25 mq. n.5 apparecchi da 26 mq. a 30 mq. n.6 apparecchi da 31 mq. a 35 mq. n.7 apparecchi da 36 mq. a 40 mq. n.8 apparecchi ecc. sino ad un massimo di 75 apparecchi	riserva per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati	n.0 fino a 49 mq. n.30 da 50 a 100 mq. n.70 da 101 a 300 mq. n.150 oltre 300 mq.
SALE PUBBLICHE DA GIOCO allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito.	all'art. 3, numero 1 lett. e) e numero 2	GIÀ autorizzati ai sensi art.86 TULPS	NO	Co. 6 lett. a) e b) art.110 TULPS	n.4 fino a 20 mq. da 21 mq: n.1 ulteriore apparecchio ogni ulteriori 5 mq. da 21 mq. a 25 mq. n.5 apparecchi da 26 mq. a 30 mq. n.6 apparecchi da 31 mq. a 35 mq. n.7 apparecchi da 36 mq. a 40 mq. n.8 apparecchi ecc. sino ad un massimo di 75 apparecchi	riserva per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati	n.0 fino a 49 mq. n.30 da 50 a 100 mq. n.70 da 101 a 300 mq. n.150 oltre 300 mq.

⁹ Ai sensi dell'art. 3 co.2 del D. Dirett. 27.07.2011 “Sono da considerarsi **punti di vendita assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva** i punti di vendita individuati al comma 1 come aventi «attività di gioco esclusiva», **presso i quali sono comunque presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e di bevande** sempreché:

- dall'insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attività di gioco;
- l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;
- l'area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;
- l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa..”

Numero massimo apparecchi da gioco installabili ¹⁰ - D. Dirett. 18 gennaio 2007 come modificato dal D.Dirett. 27.07.2011

Tipologia degli esercizi	GIÀ autorizzati ai sensi dell'art.	Presentaz. SCIA art.86 TULPS per gli apparecchi	Tipologia apparecchi contingentati installabili	Rapporto numero apparecchi e superficie locale	NUMERO MASSIMO DEGLI APPARECCHI CONTINGENTATI INSTALLABILI	Condizioni per l'installazione
Sale giochi ¹¹	86 TULPS	NO	Comma 7 art.110 TULPS	n.1 ogni 5 mq. di superficie destinata a commercializzare i prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili.	Nessun limite Il numero di apparecchi installabili si calcola dividendo la superficie destinata a commercializzare i prodotti di gioco per 5 ed arrotondando per difetto	Nel caso in cui in un punto di vendita siano installati sia apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificamente dedicate. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione
Sale scommesse ¹²	88 TULPS	NO	Comma 7 art.110 TULPS	n.1 ogni 5 mq. di superficie destinata a commercializzare i prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili.	Il numero di apparecchi installabili si calcola dividendo la superficie destinata a commercializzare i prodotti di gioco per 5 ed arrotondando per difetto (ad es. $39/5= 7$) tenendo presente che il numero massimo è comunque di: 8 apparecchi fino a 40 mq 24 apparecchi oltre 40 mq.:	Nel caso in cui in un punto di vendita siano installati sia apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificamente dedicate In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione
Sale Bingo ¹³	88 TULPS	NO	Comma 7 art.110 TULPS	n.1 ogni 20 mq. di superficie destinata a commercializzare i prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili.	Il numero di apparecchi installabili si calcola dividendo la superficie destinata a commercializzare i prodotti di gioco per 20 ed arrotondando per difetto (ad es. $580/20= 29$) tenendo presente che il numero massimo è comunque di: 30 apparecchi fino a 600 mq. 75 apparecchi oltre 600 mq.:	Gli apparecchi da intrattenimento devono essere collocati in locali separati da quelli nei quali si svolge il gioco del Bingo In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione

¹⁰ Art.110 co.3 TULPS: “L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.”

¹¹ Ai sensi dell'art. 1 co. 3 del D.Dirett. 18.01.2007, quando nelle sale giochi è allestito un bar interno, la superficie di somministrazione non è da considerare, in quanto non “destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco”.

¹² Quando nelle sale scommesse è allestito un bar interno, la superficie di somministrazione non è da considerare, in quanto non “destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco”

¹³ Quando nelle sale bingo è allestito un bar interno, la superficie di somministrazione non è da considerare, in quanto non “destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco”